

**ALLEGATO "C" AL N. 10.682 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA "FONDAZIONE COLANGIOCARCINOMA ETS"**

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

Il comitato "**COMITATO FONDAZIONE COLANGIOCARCINOMA**", nonché i signori **SCOGNAMIGLIO GIORGIA** e **GRINGERI ENRICO**, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, nonché delle norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare degli artt. 20 e seguenti del predetto provvedimento, costituiscono una Fondazione, ente del terzo settore, che sarà denominata a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore "**FONDAZIONE COLANGIOCARCINOMA ETS**".

La qualifica di "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito "RUNTS").

Art 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante nel RUNTS.

Lo spostamento della sede legale nello stesso Comune non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli uffici competenti.

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici e ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Art. 3 Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Finalità, Principi, Scopo e Attività

La Fondazione si prefigge lo scopo di supportare le persone affette da colangiocarcinoma o da altre malattie delle vie biliari, sia in età adulta che in età pediatrica e loro familiari, promuovendo e sostenendo la ricerca scientifica sul colangiocarcinoma e le altre patologie delle vie biliari.

La Fondazione è un organismo libero, indipendente, apartitico, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di razza, sesso, etnia, religione o ideologia politica.

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di interesse generale potranno concretizzarsi nelle seguenti azioni:

Svolgere anche direttamente attività di ricerca scientifica sul colangiocarcinoma e sulle altre patologie delle vie biliari nel paziente adulto e pediatrico, quali quelle inerenti:

- prevenzione, diagnosi e cura;
 - prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
 - studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
 - produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano;
 - metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
- miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

Per le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, la Fondazione si assicura che la diffusione dei risultati sia gratuita e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti.

La Fondazione può inoltre:

- promuovere, sostenere attività di ricerca scientifica svolta da organismi terzi, attraverso l'affidamento ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.
- promuovere ed istituire bandi per assegni o borse di studio e ricerca a favore di giovani ricercatori su tematiche riguardanti le patologie delle vie biliari;
- favorire la collaborazione con organizzazioni scientifiche mediche e chirurgiche;
- promuovere e finanziare trials clinici e pre-clinici;

- favorire assistenza e sostegno a favore delle famiglie dei pazienti affetti da patologie delle vie biliari;
- promuovere e organizzare corsi di formazione e riqualificazione professionale su metodiche chirurgiche per il trattamento delle patologie delle vie biliari in età adulta e pediatrica;
- promuovere e sostenere eventi divulgativi e formativi sulle patologie delle vie biliari, incluse la stesura di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ed il finanziamento di eventi scientifici;
- incoraggiare l'utilizzo dei social su tematiche di prevenzione, diagnosi e trattamento del colangiocarcinoma e delle malattie delle vie biliari;
- collaborare con altri enti ed organizzazioni, pubblici o privati, nazionali o esteri, operanti nei settori di attività della Fondazione o integrativi o complementari degli stessi o che promuovono l'informazione, la formazione e il supporto in materia di patologie delle vie biliari e a favore delle persone affette da colangiocarcinoma o altre patologie delle vie biliari;
- promuovere la conoscenza delle finalità della Fondazione e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa, i social, il digital web, la radio, la Tv, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale, avvalendosi della collaborazione anche di agenzie di comunicazione e uffici stampa;
- svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo delle professioni sanitarie coinvolte nella diagnosi e cura delle patologie delle vie biliari;
- proporre corsi di formazione su metodiche chirurgiche per il trattamento delle patologie delle vie biliari, compreso il trapianto di fegato in età adulta e pediatrica e organizzare corsi di formazione su medicina di base;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi e risorse finalizzate al sostentamento delle attività della Fondazione, nonché a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale, allo sviluppo del sistema socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti;
- favorire i contatti con analoghe organizzazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni d'interesse comune.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo i criteri e i limiti definiti secondo quanto previsto dal predetto art. 6. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni

mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo, ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- richiedere, ottenere e gestire brevetti ed altre forme di tutela di opere dell'ingegno connesse all'attività di ricerca da essa svolta;
- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- promuovere o concorrere alla costituzione di altri Enti, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali.

La Fondazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Patrimonio e Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente.

Si richiama il comma terzo dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione come risultante dall'art. 2;
- dai successivi conferimenti patrimoniali, dai contributi pubblici o privati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati, persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica delle Fondazioni dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs.

117/2017. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Entrate

La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 5;
- le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- i contributi di enti pubblici, anche per attività in regime di convenzionamento;
- i contributi di istituzioni ed entità nazionali e sovranazionali;
- ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
- le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 5, anche di natura commerciale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Fondatori

I Fondatori sono i soggetti individuati come tali nell'atto costitutivo.

Ad essi possono aggiungersi altre persone fisiche o giuridiche (che indichino un loro rappresentante) che:

- siano presentati da un altro Fondatore o dal Consiglio Direttivo,
- condividano le finalità della Fondazione e si impegnino a rispettarne lo statuto,
- effettuino un apporto economico alla Fondazione, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo;
- presentino domanda scritta ai Fondatori che deliberano l'accettazione all'unanimità.

La qualifica di Fondatore è personale e non trasferibile ad alcun titolo.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di Controllo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze degli organi collegiali della Fondazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare

o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione della Fondazione e opera in attuazione delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, compreso tra 3 e 7, nominati dai Fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte che le circostanze lo esigano o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata con i mezzi di comunicazione possibili e disponibili, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da comunicarsi in tempo utile affinché i componenti del Consiglio Direttivo ne siano informati 5 giorni prima della riunione; 3 giorni prima in caso di urgenza. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici. Il Consiglio Direttivo, oltre che organo amministrativo, delinea, attenendosi strettamente a quanto stabilito dall'art. 4 del presente statuto, gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in osservanza dello Statuto medesimo e della normativa applicabile, nonché decide tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio Direttivo compete, a titolo esemplificativo, di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Vicepresidente, ove nominato, e disporre la revoca;
- b) approvare il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
- c) nominare i componenti del Comitato Scientifico, ove costituito, sentito il Presidente Onorario;
- d) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- e) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- f) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del RUNTS oltre alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione, il tutto con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica;
- h) svolgere ogni altro compito attribuito ad esso dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo o anche singolarmente a propri membri, con relativa pubblicità presso il RUNTS.

Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, esperti e tecnici sulle diverse tematiche che la Fondazione dovrà affrontare.

Il Presidente della Fondazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dalla precedente lettera i).

Art. 10 - Presidente e Rappresentanza

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dai Fondatori.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissione o per eventuale revoca. Spetta al Presidente, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- a) sorvegliare il buon andamento della Fondazione, curarne l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma, qualora si renda necessario;
- b) curare le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
- c) curare l'attuazione del piano annuale di attività della Fondazione;
- d) amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, in ottemperanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
- f) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i 20 (venti) giorni successivi;
- g) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- h) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, in tutte le fattispecie di sua competenza nonché nelle occasioni e negli eventi di natura istituzionale.

Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di

rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 11 - Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario è una carica onorifica che non comporta alcun potere di gestione o rappresentanza della Fondazione che spetta di diritto, vita sua durante, al Fondatore prof. Enrico Gringeri, che potrà rinunciare in ogni momento.

Il Presidente Onorario potrà partecipare, senza diritto di voto, in qualità di uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, esprimendo pareri consultivi sui temi all'ordine del giorno.

Il Presidente Onorario può svolgere compiti di ambasceria della Fondazione, come la partecipazione a eventi pubblici, conferenze, o attività promozionali.

La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, regolarmente documentate.

Art. 12 - Organo di Controllo

I Fondatori nominano l'organo di controllo di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, anche in forma monocratica.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo esercita la revisione legale dei

conti; in tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Comitato Scientifico

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente Onorario, un Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'attività del Comitato Scientifico è coordinata dal Presidente Onorario, di concerto con il Presidente.

Il Comitato ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio Direttivo nelle attività di pianificazione della Fondazione, nonché nella verifica della coerenza dei suoi programmi, con le finalità stabilite dallo Statuto della Fondazione, coadiuvando il Consiglio nella valutazione dell'efficacia degli interventi svolti.

Il Comitato Scientifico esprime pareri sulle linee strategiche della Fondazione e ha facoltà di proporre progetti e formulare suggerimenti.

Art. 14 - Collegio dei Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione, nominati tali dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, beni o servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Sostenitore dura un anno.

Il Collegio dei Sostenitori è l'organo composto da tutti i Sostenitori che abbiano presentato richiesta per farne parte al Consiglio Direttivo.

Il Collegio, ove costituito, si riunisce indicativamente una volta all'anno, su convocazione del Presidente, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo di avviso portato a conoscenza degli interessati con le modalità ritenute più opportune.

Il Collegio è chiamato a formulare proposte, iniziative o progetti e ad esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento il Consiglio Direttivo intenda sottoporgli.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun componente esprime un voto; non sono ammesse deleghe. Delle adunanze del Collegio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario individuato, di volta in volta, dal Collegio, su proposta del Presidente. I relativi verbali verranno trascritti in apposito libro.

Art. 15 - Volontari e attività di volontariato

Nel rispetto ed entro le prescrizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari.

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontariati sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Esercizio e Bilancio

L'esercizio contabile della Fondazione ha durata di 12 (dodici) mesi e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. La Fondazione redige il bilancio nell'osservanza degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 nonché nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge applicabili.

Il bilancio viene approvato annualmente dal Consiglio Direttivo entro il termine di legge e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Art. 17 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18 - Estinzione dell'Ente

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgano attività simili o analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 19 - Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali di cui all'art. 15 D.Lgs. 117/2017 e quelli imposti da eventuale ulteriore normativa, in particolare:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sostenitori (ove costituito), tenuto a cura del Collegio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni e dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, ove costituito, tenuto a cura dello stesso;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art 20 - Norme applicabili

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti degli artt. 14 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.

117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, alla presente Fondazione. Per quanto non previsto dal D.Lgs. 117/2017, alla fondazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

F.TO GIORGIA SCOGNAMIGLIO

F.TO ENRICO GRINGERI

F.TO CRISTINA VACCARIO

F.TO LIDIA PASQUETTO TESTE

F.TO ANNA LAURA SORGATO TESTE

F.TO ANDREA BUSATO (L.S.)